

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1228

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, NOCCHI, PAIRE, MANIERI,
LONDEI, BISCARDI, RICEVUTO e ZILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1993

Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le
industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che si propone riguarda gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) di Urbino, Faenza, Roma e Firenze ed ha lo scopo di evitare che i predetti istituti, per le ragioni che di seguito si esporranno, debbano avviare, già dal prossimo anno scolastico 1993-1994, le procedure che li porterebbero alla completa chiusura.

Si tratta, cioè, di assicurare la permanenza di quattro peculiari istituzioni che hanno svolto e che tuttora svolgono una funzione che non può essere disconosciuta. Esse infatti hanno risposto validamente al bisogno di una elevata formazione e qualificazione in un settore ben determinato quale quello della progettazione nel settore dell'industria artistica e del *design* industriale, che ha conosciuto, soprattutto negli anni più recenti, un intenso sviluppo, con reali prospettive occupazionali per i giovani.

Gli Istituti superiori di Urbino, Faenza, Roma e Firenze sono stati creati nell'arco temporale di un sessennio ed hanno in comune la natura di istituti sperimentali e le regole generali di funzionamento. Differiscono tra loro quanto alla data di origine, alle motivazioni interne, agli indirizzi di attività. Ciascuno dei quattro istituti trova attualmente la sua disciplina in un apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione. I quattro decreti ministeriali sono stati adottati in pari data (25 gennaio 1979).

Origine degli istituti

Il primo istituto, in ordine di tempo, è quello di Roma, che deriva dalla trasformazione, nel 1973, del «Corso superiore del disegno industriale e delle comunicazioni visive» istituto sperimentale nel 1965, con durata triennale, presso il 1° istituto d'arte

di Roma. L'istituto, ha il fine di formare progettisti per l'industria artistica nel campo del disegno industriale. Esso si connota come alta scuola del *design* e continua a riscuotere riconoscimenti d'altissimo rilievo.

Seguì, nel 1974, l'istituto di Urbino, come trasformazione del «Corso superiore di arte grafica», triennale, già funzionante da oltre dieci anni presso l'istituto d'arte di quella città. L'istituto ha il fine di formare progettisti per l'industria artistica nel campo della grafica. Esso è nato e vive della grafica e dell'editoria, e per questo è saldamente ancorato alla realtà produttiva che assicura, fra l'altro, la collocazione lavorativa dei suoi diplomati.

L'ISIA di Firenze fu istituito nel 1975, sul ceppo del «Corso superiore di disegno industriale» fondato nel 1964 presso il locale istituto d'arte. Esso ha la finalità di formare progettisti per l'industria artistica nel campo del disegno industriale.

Ultimo nato, nel 1979, è l'ISIA di Faenza, come trasformazione di un «Corso superiore di disegno industriale e tecnologia ceramica» operante dal 1961 presso l'istituto d'arte per la ceramica. L'istituto ha il fine della formazione di progettisti per l'industria artistica nel campo della ceramica ed opera in collegamento sia con le industrie del settore che con il CNR.

Gli ordinamenti ed i piani di studio dei quattro istituti sono stati integrati e modificati nel tempo, via via che venivano mutando le esigenze.

Accesso e durata degli studi

I corsi degli ISIA hanno durata quadriennale. Vi si accede, a numero chiuso, per esame di ammissione, al quale possono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partecipare i giovani in possesso di diploma di scuola media secondaria superiore. Dal 1979, si richiede che detto diploma sia stato conseguito a seguito di studi quinquennali. Il numero dei posti a concorso è stato annualmente determinato in modo da avere mediamente, nei quattro anni di studi, un centinaio di studenti in corso per istituto.

Organizzazione dell'insegnamento

In linea di massima, l'organizzazione didattica comprende: un primo anno propedeutico; un secondo e terzo anno formativo; un quarto anno più spiccatamente professionale.

Il piano degli studi è stabilito annualmente dal Comitato tecnico-scientifico e comprende, oltre gli insegnamenti curriculari, cicli di attività complementari, sotto forma di seminari di studio, corsi monografici, conferenze. La frequenza è obbligatoria.

Per tutti gli insegnamenti curriculari sono previsti esami di sbarramento tra un anno di corso e l'altro, con appello di recupero nel mese di ottobre. Gli studenti possono ripetere un anno del corso per un massimo di due volte: al terzo giudizio di idoneità al passaggio all'anno successivo, lo studente viene allontanato dall'istituto.

Al termine del corso gli studenti discutono una tesi, accompagnata da modelli o prototipi dimostrativi. Il voto finale è dato in centodecimi.

Titolo finale

Al termine del corso di studi, gli ISIA rilasciano un diploma che, ai sensi dei decreti che hanno autorizzato la sperimentazione dei medesimi ISIA, è dichiarato equipollente al diploma di Accademia di belle arti, senza specificazione di corso. Coerentemente, il diploma in argomento è contemplato fra i titoli di studio che ammettono ai concorsi a cattedra e all'abilitazione nelle scuole secondarie, relativamente alle materie o gruppi di materie per

le quali è richiesto il diploma di Accademia di belle arti senza indicazione di corso specifico.

Assegnazione delle docenze

Gli insegnamenti curriculari sono attribuiti annualmente dal Comitato tecnico-scientifico, sotto forma di contratti per prestazione d'opera, a docenti universitari o delle scuole d'istruzione artistica o ad esperti del mondo dell'industria. La misura del compenso è stabilita, in modo generale, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Gli insegnamenti applicativi sono conferiti a docenti d'arte applicata degli istituti d'arte, se di ruolo, appositamente comandati dal Ministero. I docenti sono tenuti a prestare la loro opera per non meno di dieci mesi l'anno.

Gli insegnamenti integrativi, sotto forma di brevi corsi monografici, seminari, conferenze, sono attribuiti ad esperti della materia, con compenso orario uguale a quello previsto per gli esperti chiamati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Organi di governo

Il governo amministrativo e didattico è affidato:

- a) al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'istituto;
- b) ad un coordinatore che ha la direzione didattica dell'istituto;
- c) ad un comitato tecnico-scientifico, che è presieduto dal presidente ed è composto dal coordinatore e da tre docenti universitari; un esperto dei problemi didattici della progettazione industriale; un *designer* di riconosciuta esperienza professionale; un rappresentante dei docenti e un rappresentante degli studenti.

Tutti i titolari degli organi anzidetti sono nominati dal Ministro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ufficio amministrativo è composto da un segretario, due collaboratori amministrativi, un collaboratore tecnico, quattro bidelli, comandati dal provveditore agli studi.

Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile è svolto da due revisori dei conti, nominati rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro.

Gestione finanziaria

Gli ISIA godono di autonomia amministrativa. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono deliberati dal Comitato tecnico-scientifico ed approvati dal Ministero. Le entrate più rilevanti sono costituite dai contributi assegnati dal Ministero della pubblica istruzione per le spese di personale e di funzionamento e per le spese in conto capitale.

Il quadro normativo esistente

L'esistenza e il funzionamento degli ISIA sono previsti, brevemente ma esplicitamente, dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, il quale nell'articolo 2, li menziona fra le sedi nelle quali si impartisce l'istruzione artistica. L'articolo 10 ne fissa poi il fine come quello di «raccolgere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche direttive in un'industria artistica» e ne configura il grado *post* secondario, prevedendo che vi accedano «per concorso, in numero da stabilirsi, alunni licenziati dell'istituto d'arte». L'articolo 64, inoltre, prevede che gli studi in essi compiuti si concludano con un esame di licenza.

I punti critici della situazione in atto

I quattro istituti in discorso, come già detto, traggono origine da corsi *post-*

diploma che erano stati autorizzati presso i locali istituiti d'arte sulla base dell'articolo 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Tale articolo prevedeva infatti la possibilità, per il Ministro della pubblica istruzione, di istituire, nel quadro della promozione presso gli istituti di istruzione artistica di ogni iniziativa utile all'incremento delle arti e delle industrie ad esse collegate, corsi speciali per insegnamento non compresi nei programmi ordinari.

A partire dall'anno scolastico 1973-74 l'amministrazione si è fatta carico del problema della prosecuzione degli studi a livello di istruzione superiore nel settore delle arti applicate ed è pervenuta alla determinazione di trasformare i corsi speciali predetti in istituti superiori per le industrie artistiche conferendo, a tale iniziativa, il carattere di sperimentazione.

Vale la pena di ricordare che l'idea di rispondere alle esigenze nuove della progettazione industriale con la creazione di apposite «scuole» nacque e si realizzò (a Roma ed a Urbino) nel cotersto politico e culturale dei primi anni '70 e che in quegli anni più sperimentazioni nacquero prima ancora che venissero in essere le norme del decreto legislativo 31 maggio 1974, n. 419.

La sperimentazione dei predetti istituti è stata poi riconosciuta e confermata, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulla sperimentazione scolastica, con appositi decreti ministeriali. Essa in definitiva ha consentito, per un verso di dare flessibilità di assetto ad istituti realizzati per la prima volta a distanza di mezzo secolo dalle norme che li avevano previsti in un contesto economico e produttivo profondamente mutato, e, per altro verso, di accogliere anche giovani in possesso di titoli di studio diversi dalla licenza dell'istituto d'arte.

I decreti tuttora vigenti sono stati adottati tutti in data 25 gennaio 1979.

A partire dal 1983 sono venuti emergendo alcuni punti critici della situazione in atto, e che riguardano, essenzialmente, le modalità attraverso le quali si è proceduto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'attivazione ed al mantenimento dei quattro istituti.

Il ricorso alla normativa sulla sperimentazione non è stato ritenuto sufficiente a legittimare l'esistenza dei quattro istituti, in luogo degli strumenti formali a tal fine previsti dalle norme vigenti - quale l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262 - e cioè il decreto del Presidente della Repubblica (ora decreto ministeriale, per effetto della legge 12 gennaio 1991, n. 13) adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Né sarebbe ora possibile un provvedimento del genere, con efficacia retroattiva.

Le soluzioni amministrative già ipotizzate in proposito si sono rivelate pertanto inidonee, dati i vincoli scaturenti dalla vigente normativa.

I punti critici accennati configurano quindi per i quattro istituti in discorso, una situazione di grave disagio ed incertezza che, ove non sia tempestivamente supportata da una apposita norma chiarificatoria, determina, anche sulla scorta di rilievi sollevati dagli organi di controllo, soluzioni traumatiche, quali quella di avviare, già dal prossimo anno scolastico 1993-94, la proce-

dura di chiusura degli istituti stessi, rifiutando le iscrizioni al primo anno dei relativi corsi di studio, se non, addirittura, anche quelle relative agli altri anni. E ciò nonostante il fatto, incontrovertibile, di una esperienza largamente positiva, che non può essere vanificata, anche per la sua utilità nella prospettiva di un riordinamento generale dell'istruzione artistica. L'iniziativa che qui si propone intende dare una soluzione in via legislativa alla questione. Essa si compone di un solo articolo con il quale si provvede in sostanza a confermare, per l'appunto con apposita norma primaria, il carattere sperimentale dei quattro istituti, carattere, questo, ribadito da ultimo, per gli istituti stessi, con decreti adottati tutti in data 25 gennaio 1979. La stessa norma verrebbe poi a sanzionare implicitamente l'esistenza dei quattro istituti sin dalla loro istituzione.

Per i motivi sopra illustrati si rende peraltro necessario che il provvedimento proposto abbia un *iter* il più sollecito possibile in modo da evitare che debbano essere rifiutate le iscrizioni a partire già dal prossimo anno scolastico 1993-94.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della riforma dell'ordinamento dell'istruzione artistica superiore è confermata la sperimentazione in atto degli istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino che continua a svolgersi, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento, con l'osservanza delle disposizioni dettate con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Detto decreto disciplina anche il funzionamento amministrativo dei medesimi istituti.